



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Ricotest S.r.l.** con sede legale in Via Tione, 9 - 37010 – Pastrengo (VR), emanato in data 8 febbraio 2019 da questa Direzione Generale con **scadenza il 1 marzo 2023**;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)*”;

ACQUISITA la Delibera del 13 gennaio 2023 (DC2023UTL002), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 012676 del 16 gennaio 2023, con la quale viene rinnovato il certificato di accreditamento n. 0230PRD a favore della società **Ricotest S.r.l.** per lo svolgimento delle attività, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

ACQUISITE le istanze n. 022509 del 26 gennaio 2023 e n. 024692 del 30 gennaio 2023, con le quali l’Organismo **Ricotest S.r.l.** ha chiesto il rinnovo dell’Autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

VALUTATA la conformità dell’istanza alle disposizioni di cui all’art. 2 della Direttiva del Ministro;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all’istanza alle prescrizioni di cui all’art. 5 della Direttiva del Ministro;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro delle Imprese e del Made in Italy e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 25/01/2023 per l'importo di euro 349,00, relativo alla tariffa dovuta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato sopra citato decreto;

ACCERTATO, inoltre l'avvenuto pagamento in data 25/01/2023 per l'importo di euro 93,99, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi, dell'art. 3 del comma 3 del citato decreto;

DECRETANO

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 febbraio 2017, la società **Ricotest S.r.l.** - Partita I.V.A. (0491930234) con sede legale ed operativa in Via Tione, 9 - 37010 – Pastrengo (VR), è autorizzata ad effettuare l'attività di certificazione per lo svolgimento dei compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

Prodotti	Procedura/modulo di valutazione della conformità	Allegato Reg. (UE) 2016/425
Dispositivo di ausilio al galleggiamento Dispositivo per la protezione del torace e dell'inguine Dispositivi per la protezione del piede, della gamba e antiscivolo Dispositivi di protezione contro il freddo [> -50°C] Dispositivi di protezione contro il calore [< 100 °C] Dispositivi di protezione contro i campi e le onde elettriche e magnetiche Dispositivi di protezione contro le radiazioni non ionizzanti Dispositivi di protezione contro le vibrazioni Dispositivi di protezione contro i rischi meccanici Dispositivi di protezione contro lo scivolamento Dispositivi di protezione contro i rischi derivanti dall'attività sportiva	Esame UE del tipo (Modulo B)	Allegato V
Dispositivo per la protezione generale del corpo (abbigliamento) Dispositivo per la protezione delle mani e delle braccia Dispositivo per la protezione della testa Dispositivo per la protezione dal freddo [freddo >-50°C], [freddo estremo <-50°C] Dispositivo per la protezione dal freddo estremo [< -50 °C] Dispositivi di protezione dal calore [> 100°C e il fuoco e la fiamma] Dispositivo per la protezione dal calore [Calore<100°C], [Calore>100°C e fuoco] Dispositivo che forniscono protezione delle mani e delle braccia dagli agenti chimici Dispositivi di protezione contro ferite da arma da fuoco o da taglio Dispositivi di protezione contro l'annegamento Dispositivi di protezione contro il rischio elettrico Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto Dispositivi di protezione contro le motoseghe portatili Dispositivi di protezione contro gli agenti biologici dannosi Dispositivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti Dispositivi di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute Dispositivi di protezione contro gli agenti chimici	Esame UE del tipo (Modulo B) Controlli sul prodotto a intervalli casuali (Modulo C2)	Allegato V Allegato VII

Prodotti	Procedura/modulo di valutazione della conformità	Allegato Reg. (UE) 2016/425
Aree di competenza specializzate: Indumenti protettivi per motociclisti Aree di competenza specializzate: Abbigliamento ad alta visibilità Aree di competenza specializzate: Equipaggiamento protettivo per immersioni Aree di competenza specializzate: Giubbotti antiproiettile Aree di competenza specializzate: Indumenti protettivi contro l'elettricità statica Aree di competenza specializzate: Indumenti protettivi per l'uso nella saldatura e nei processi affini	Esame UE del tipo (Modulo B)	Allegato V
Aree di competenza specializzate: Dispositivi di protezione per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive Aree di competenza specializzate: indumenti per vigili del fuoco	Esame UE del tipo (Modulo B) Controlli sul prodotto a intervalli casuali (Modulo C2)	Allegato V Allegato VII

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è valida fino al **1 marzo 2027**, data di scadenza del certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/425 o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in

funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

2. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
(*Avv. Loredana Gulino*)

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro
(*Dr. Gennaro Gaddi*)